RELAZIONE

Il presente progetto di legge prende spunto dalla situazione in cui sono venute a trovarsi poco più di 100 unità lavorative, per ragioni indipendenti dalla loro volontà e trasformatesi comunque in un'ingiusta disparità di trattamento, davanti alla legge, di situazioni identiche.

Si tratta di lavoratori facenti parte di un più folto gruppo che nel 2010 la Regione aveva reintegrato nel bacino dei lsu e lpu, siglando convenzioni per il loro effettivo utilizzo. Essi, tuttavia, non sono mai stati utilizzati e vivono in una sorta di limbo. Tale stato di cose, per come evidente, si traduce in una grave disparità di trattamento tra lavoratori aventi medesime condizioni giuridiche, ancor più odiosa in considerazione del grave stato di crisi sociale ed occupazionale che affligge il Meridione e la Calabria in particolare, sebbene un utilizzo degli stessi non equivarrebbe a nuovi ingressi nel bacino di lsu e lpu, configurandosi invece semplicemente come definizione della destinazione lavorativa di forze ed unità già in carico al bacino.

È a questa situazione, per molti versi odiosa, per altri paradossale, che si prefigge di porre rimedio la presente legge, che non comporterà alcun aggravio di spesa per le finanze regionali.

L'articolo 1 disciplina la portata della norma, indicandone i beneficiari e le loro modalità di utilizzo.

L'articolo 2 contiene la norma finanziaria, con l'esclusione del ricorso a nuove spese. L'articolo 3 reca norme di chiusura ed attuazione.

Art. 1

(Destinatari e modalità di applicazione)

1. I lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità fuoriusciti dal bacino regionale con decorrenza dall'1/01/2013 in poi, a condizione che per la fuoriuscita non siano state erogate risorse pubbliche a titolo di incentivazione, possono essere sostituiti nei progetti di utilizzo dai soggetti riammessi nel bacino con provvedimento della Commissione Regionale Tripartita che risultino non utilizzati alla data del 31/12/2012.

2. L'applicazione della norma di cui al comma precedente non può produrre in nessun caso l'effetto di aumentare il numero dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità effettivamente utilizzati rispetto a quello risultante alla data del 31/12/2012.

3. Con apposito Regolamento da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale disciplina le modalità di attuazione ed integrazione delle norme di cui ai commi 1 e 2.

Art. 2

(Norme finanziarie)

1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese a carico del Bilancio Regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Essa è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.